



COMUNE DI FOLGARIA

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE MALGHE DEL COMUNE DI FOLGARIA PER IL PERIODO 2021 - 2029

Allegato alla deliberazione giuntale nr. 24 del 04.03.2021



ART. 1 OGGETTO

Il presente capitolato fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà del Comune di Folgaria, ad esclusione di malga Schwenter (altrimenti chiamata Malga del Sommo).

Oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe comunali, considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture – differenziando specificamente per singola malga il caso in cui ne sia concesso l'uso con fabbricati annessi o meno - secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali, nonché di quanto previsto nel "Piano di Assestamento dei Beni Silvo-Pastorali" del Comune di Folgaria, nonché dei contratti di affitto in corso di validità.

Le malghe non possono esser né in tutto né in parte affidate in subconcessione o sublocazione senza autorizzazione del Comune.

Per quanto non richiamato nel presente Capitolato si farà riferimento alla Legge del 3.5.1982 nr. 203 relativa alle "Norme sui contratti agrari".

ART. 2 DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

Il Comune di Folgaria alle condizioni poste nel presente capitolato, concede in uso per un periodo di sei anni le seguenti malghe di proprietà comunale:

1. Malga PIOVERNETTA
2. Malga ORTESINO
3. Malga ZONTA-MELEGNA
4. Malga PIOVERNA ALTA
5. Malga 1[^] POSTA
6. Malga 2[^] POSTA
7. Pascolo MONTE CORNETTO DAVANTI
8. Pascolo MONTE CORNETTO DI DIETRO
9. Malga CLAMA
10. Malga PRA' BERTOLDO
11. Malga VALLORSARA

ART. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI

Spetta al Comune provvedere alla manutenzione straordinaria degli immobili e dei fabbricati rientranti nell'area delle singole malghe.

Sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile.

Il concessionario si impegna a riconsegnare gli immobili nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Il concessionario dovrà eseguire i lavori di normale manutenzione dei fabbricati e attrezzature, inclusa la fornitura del materiale necessario, ed eseguire i lavori di ordinaria migliorìa di abbeveratoi, recinzioni, il decespugliamento degli arbusti, il contenimento delle piante infestanti, e lo sfalcio delle piante erbacee, prima della loro fioritura, rifiutate dai bovini, pulizia di pozze e sgrondi.

Dovrà inoltre venir organizzato razionalmente il pascolo della cotica erbosa tramite la rotazione in settori ristretti.

Gli interventi a carico del concessionario, da eseguire sul pascolo e sui fabbricati, sono concordati annualmente alla consegna della malga.

Qualora il Concessionario dopo trenta giorni dalla demonticazione non vi avesse ancora provveduto, il Comune farà eseguire i lavori necessari, rivalendosi sul Concessionario per l'intero delle spese sostenute.

Le concimaiet dovranno essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso nel pascolo alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna. E' inoltre richiesto lo svuotamento delle vasche Imhoff ove presenti almeno una volta ogni

due anni, la pulizia delle canne fumarie, la riparazione di infissi e di quanto usurato nell'annata agraria; a fine stagione deve essere restituita al Comune attestazione di puntuale esecuzione degli interventi sopra illustrati.

Nel caso di assenza di concimaia sarà cura del Concessionario approntare un fosso o un luogo idoneo dove depositare il letame.

Alla fine della stagione monticatoria sia la concimaia che le stalle dovranno risultare ripulite e vuotate. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga.

Le malghe vengono concesse ad uso pascolo, quindi viene fatto divieto al concessionario l'asporto di legna o legname derivabile sull'area della singola malga, né l'utilizzo di legna o generalmente di altri prodotti derivabili dall'attività di malga, eccezion fatta di quanto necessario all'attività interna alla stessa. La legna occorrente per il fabbisogno della malga verrà ceduta gratuitamente al concessionario.

Il concessionario dovrà inoltre acconsentire a visite alle strutture da parte di comitive scolastiche e gruppi organizzati, a richiesta dell'Ente banditore e compatibilmente con gli impegni propri.

ART. 4 CARICO

Malga	Superficie pascoliva (compreso pascolo alberato) dal Piano Assestamento dei beni silvo – pastorali n. 64, 2014 - 2023	Vacche da latte ammesse (n° max) dal Piano Assestamento dei beni silvo – pastorali n. 64, 2014 - 2023	Canone a base di gara
Piovernetta	ha 69,83	70 UBA	Capi adulti in lattazione o equivalenti
Ortesino	ha 32,14	40 UBA	Capi adulti in lattazione o equivalenti
Zonta - Melegna	ha 198,86	200 UBA	Capi adulti in lattazione o equivalenti
Pioverna alta	ha 34,45	50 UBA	Bovini in asciutta/capi giovani o equivalenti
I Posta	ha 65,68	90 UBA	Capi adulti in lattazione o equivalenti
II Posta	ha 69,39	90 UBA	Capi adulti in lattazione o equivalenti
Pascolo Cornetto davanti	ha 31,01	30 UBA	Ovo-caprini
Pascolo Cornetto di dietro	ha 21,35	25 UBA	Ovo-caprini
Malga Clama	ha 16,51	25 UBA	Bovini in asciutta/capi giovani o equivalenti/ovo-caprini
Malga Prà Bertoldo	ha 27,69	35 UBA	Bovini in asciutta/capi giovani o equivalenti/ovo-caprini
Malga Vallorsara	Ha 50,89	65 UBA	Capi adulti in lattazione o equivalenti

Note:

- ✓ Per equivalenti si intende: equini, bovini da carne.
- ✓ L'aggiudicatario della concessione in uso della singola malga dovrà comunque garantire che la tipologia di allevamento ammessa sia sempre costituita – per tutta la durata del contratto - dalla classe prevalente indicata in tabella nella misura minima dell' 80% rispetto al totale degli UBA previste in carico per la singola malga.

Le malghe dovranno essere monticate con bovini da latte, equini, quali con ovini, caprini e con quali percentuali minime del 90% carico massimo ammissibile e relativa rimonta, per un periodo minimo, condizioni climatiche permettendo, di 90 giorni, dal 15 giugno al 15 settembre e con un numero minimo di capi pari al 90% dei capi previsti dal Piano di Assestamento dei beni silvo – pastorali del Comune di Folgaria, in corso di validità.

L'attuale Piano di Assestamento dei beni silvo – pastorali ha validità fino all'anno 2023, dovranno quindi essere considerate le variazioni di superfici e carichi massimi per le singole malghe a seguito dell'adozione dei successivi piani.

Ogni variazione del carico massimo consentito potrà avvenire, a richiesta degli interessati, solo su autorizzazione dell'Ispettorato Forestale e del Comune.

Variazioni di carico dovute a disponibilità di pascoli attigui o contermini o riduzioni assolute o contingenti di superfici pascolive sono autorizzate dal competente Ispettorato delle Foreste.

Il carico sarà costituito normalmente da bovini e il calcolo dello stesso deve avvenire utilizzando il seguente prospetto di ragguglio, in applicazione dell'art. 9 par. 1 e 2 del Regolamento UE 2016/669:

	Origine zootecnica	U.B.A.
1.	Tori, vacche e altri bovini oltre i due anni, equini oltre i sei mesi	1,0
2.	Bovini da sei mesi a due anni	0,6
3.	Bovini di età inferiore ai sei mesi	0,4
4.	Ovini, caprini	0,15
5.	Scrofe riproduttrici di oltre 50 chili libere	0,5
6.	Altri suini	0,3
7.	Galline ovaiole libere	0,014
8.	Altro pollame libero	0,03

Nota: galline ovaiole e i suini da ingrasso vengono presi in considerazione esclusivamente oltre i sei suini e/o 250 galline.

A richiesta dell'Amministrazione dovrà essere esibito il registro di stalla con i dati delle bestie caricate, compreso il numero di marca auricolare.

E' espressamente esclusa la monticazione di pecore, capre, bovini maschi adulti e torelli.

Per le sole Malga Clama, Malga Prà Bertoldo, Pascolo monte Cornetto davanti e Cornetto di Dietro è consentita la monticazione di ovini e caprini.

L'affittuario è autorizzato a fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un massimo del 20% (venti percento) del fabbisogno energetico giornaliero; tale quantitativo potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione.

Art. 5 CANONE DI LOCAZIONE

Costituirà base d'asta il canone annuo di affitto definito per ogni singola malga, con annessi pascoli, negli importi a base di gara definiti nella tabella A).

Il canone annuo oggetto di aggiudicazione, in relazione alla singola malga e per la conduzione della stessa, viene inteso a corpo. Non sono pertanto contemplati frazionamenti temporali ovvero quote ridotte di stagione agraria.

Il canone annuo definito contrattualmente dovrà essere versato al Comune insindacabilmente entro il 31 luglio di ogni anno.

5. bis ADEGUAMENTI DEL CANONE

Si rende noto che il canone di aggiudicazione e definito contrattualmente sarà oggetto di adeguamento, al verificarsi delle seguenti condizioni:

Adeguamento ISTAT

In conformità alla normativa vigente.

Adeguamento del canone a seguito di realizzazione di attività produttive ulteriori (esemplificativamente realizzazione di un agriturismo in malga ovvero utilizzo della realtà di malga al di fuori dei periodi temporali della stagione di alpeggio) (si richiama il p.to 1. OGGETTO)

Qualora l'aggiudicatario intenda svolgere attività agritouristica ovvero vendita/somministrazione di alimenti e bevande di propria produzione, prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti mediante lavorazioni esterne, dovrà autonomamente provvedere a richiedere le relative autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

In relazione ai mesi non ricadenti nella stagione monticatoria, come indicata a'norma di legge, ivi inclusi possibili anticipi e posticipi di monticazione, si precisa che per eventuali destinazioni della realtà di malga diverse dall'alpeggio sarà onere dell'affidatario richiedere separatamente le relative autorizzazioni e disciplinarne preventivamente l'uso contrattando separatamente con il Comune. Nel caso di ulteriore destinazione d'uso in ordine a nuove attività produttive che venissero poste in essere sulla realtà di malga dall'aggiudicatario, nel corso della concessione contrattuale e previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie, il rapporto contrattuale con il Comune di Folgaria verrà disciplinato separatamente e il canone di affitto sarà rivisto dall'Amministrazione comunale in base a valutazioni derivate dal nuovo potenziale produttivo della realtà di malga oggetto dell'incremento delle attività produttive.

Adeguamento del canone a seguito di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria a cura del Comune (esemplificativamente realizzazione di sale di mungitura, adeguamento e collaudo degli immobili, adibiti a ricovero del malghese ovvero a strutture legate all'attività di malga), in conformità all'allegato prospetto relativo agli interventi di riqualificazione previsti dall'Amministrazione comunale

Il canone contrattuale sarà qui aumentato nella misura massima del 30% del valore delle opere poste in essere dall'Amministrazione comunale, in misura proporzionale al tempo residuo di affidamento in concessione d'uso della gestione della malga di riferimento, a partire dalla prima annata agraria ove il concessionario potrà godere della rendita derivata dagli interventi in parola.

Adeguamento e realizzazione di manufatti di secondaria importanza quali vasche imhoff, sistemi di disinfezione dell'acqua, opere idriche ed elettriche

Il canone contrattuale sarà qui aumentato fino a un massimo del 20% a partire dalla prima annata agraria ove il concessionario potrà godere della rendita derivata dagli interventi in parola, apportati alla realtà di malga.

Modifica UBA assegnate a seguito di bonifiche, cambi colturali o della revisione del Piano di Gestione Silvo Pastorale del Comune

Qualora si dovesse verificare uno scostamento in più o in meno del 10% rispetto al numero di UBA attualmente assegnate alla singola malga, come da tabella A), l'importo del canone di affitto verrà rivisto in modo proporzionale alla percentuale di scostamento a decorrere dalla successiva annualità contrattuale (esemplificativamente una malga con la previsione iniziale di 100 UBA qualora ne aumentasse il carico di 20 UBA, ne deriverà un aumento dell'affitto del 20%).

ART. 6 SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA MALGA

Tutte le spese di funzionamento e la gestione della struttura sono a carico del concessionario. Le spese per la fornitura di acqua, energia elettrica e tasse sui rifiuti qualora dovute, faranno carico al concessionario.

L'utenza per la fornitura dell'acqua è presente presso le malghe Zonta-Melegna, Piovernetta, Ortesino, presso le rimanenti malghe il concessionario dovrà provvedere in maniera autonoma alla fornitura.

Sarà inoltre carico del concessionario provvedere alla sottoscrizione di una propria utenza – anche provvisoria - o all'installazione di un generatore per quanto concerne la fornitura dell'energia elettrica ove assente o insufficiente la portata della rete elettrica.

Prima della stipula del contratto, e ad ogni richiesta da parte dell'ente banditore, il concessionario è tenuto a sottoscrivere o a dimostrare di aver sottoscritto con consegna di copia all'Ente banditore, per tutta la durata del contratto, una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che possano essere causati a persone cose o animali nell'espletamento del servizio, compresa la responsabilità della conduzione, sollevando con ciò l'Amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 7 DURATA

La durata della concessione-contratto è di 9 anni e precisamente a decorrere dalla data di sottoscrizione dei contratti relativi alla concessione delle singole malghe e fino al termine della stagione di alpeggio dell'anno 2029.

Le parti avranno facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui il recesso deve avere effetto, mediante invio alla controparte di comunicazione a mezzo raccomandata A.R, come meglio evidenziato all'art. 14 del presente Capitolato.

La concessione-contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza necessità di preavviso o disdetta.

ART. 8 CONSEGNA E RICONSEGNA ANNUALI

All'inizio di ogni stagione monticatoria, il Comune di Folgaria provvederà all'atto formale di **Consegna della malga**, eseguita da un incaricato dall'Ente concedente.

Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture della malga, l'affittuario può accedere 10 giorni prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al Concedente.

La malga dovrà essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla riconsegna autunnale con particolare riferimento alle condizioni igieniche e allo stato di pulizia, con rimando all'art. 1 del presente capitolo.

Alla fine di ogni stagione monticatoria un incaricato dal Comune effettuerà, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale (**verbale di collaudo**).

All'atto della riconsegna verranno indicati eventuali locali a disposizione del Concessionario, per il deposito a proprio rischio delle attrezzature di malga in proprietà durante il periodo di non monticazione.

ART. 9 ULTERIORI CLAUSOLE

Il Comune si riserva la facoltà di costruire sui fondi concessi in affitto piste ed altri impianti per l'esercizio di sport invernali, percorsi ciclopedonali, nonché qualsiasi altra opera di pubblico interesse. A tale scopo il Comune potrà accedere liberamente ed in qualsiasi momento attraversare i fondi delle malghe con qualsiasi mezzo ed occupare provvisoriamente parte dei fondi medesimi

per la realizzazione delle opere suddette nonché per l'effettuazione di studi, rilievi, perizie e quant'altro occorra per l'attuazione dei programmi ed iniziative dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione si riserva il diritto di passo e accesso ai fabbricati esclusi dalle concessioni in uso delle malghe comunali, peraltro ricadenti sulle aree delle stesse.

Sono in ogni caso escluse dalla concessione in uso relativa alle aree di inclusione delle malghe comunali, tutte le strutture e/o infrastrutture utilizzate costantemente o temporaneamente con finalità di sentieri, strade, piazzali di deposito legname, aree per l'accesso alle superfici boscate, senza che ne derivi una variazione del canone di locazione.

Il Comune si riserva la facoltà di scorporare e sottrarre alla disponibilità dell'affittuario delle porzioni di terreno per la realizzazione di costruzioni fisse o provvisorie.

Nei suddetti casi, qualora consegua una apprezzabile diminuzione della produttività del fondo, saranno concordati fra le parti una riduzione proporzionale del canone e/o, ove ricorra il caso, un equo indennizzo.

ART. 10 CAUZIONE

All'atto di sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni previsti dal contratto per un importo pari al canone annuo di aggiudicazione.

La cauzione ha durata pari al contratto e comunque viene mantenuta fino allo svincolo della stessa da parte del Comune.

Il concessionario si impegna a reintegrare la cauzione nell'importo originario ogni volta la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escusione da parte dell'Amministrazione.

La cauzione o fideiussione prestata servirà a garantire il pagamento dei danni di qualsiasi specie che saranno arrecati al fondo dal concessionario o suoi dipendenti, nonché delle sanzioni e spese per lavori di conservazione e miglioria di competenza dello stesso non eseguiti.

Tale garanzia va costituita mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria "a prima richiesta" (cioè con pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta da parte del Comune di Folgaria) che sia munita della clausola di rinuncia alla preventiva escusione e della clausola di rinuncia a far valere le eccezioni relative al rapporto negoziale (tra fideiussore e aggiudicatario) ivi compreso il mancato pagamento del premio assicurativo.

ART. 11 RESPONSABILITÀ GIURIDICHE

L'affidatario assume ogni responsabilità derivante dalla conduzione della malga sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

La gestione è effettuata dall'affidatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti o a sue attrezzature, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente disciplinare. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'affidatario risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall'impiego di mezzi ed attrezzature nell'espletamento dell'attività di malga. L'affidatario risponde di ogni danno che può derivare dalla carente manutenzione ordinaria delle strutture.

Le responsabilità di cui sopra vengono assunte dal Concessionario anche per tutte quelle persone che agiscano per suo conto. A tal fine il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa.

La documentazione dovrà essere consegnata in copia al Comune.

ART. 12 VIGILANZA

La tutela tecnico-economica delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente capitolato sono affidati al personale di Custodia forestale comunale, unitamente al personale ispettivo dei Servizi provinciali.

Il Comune di Folgaria, attraverso suoi delegati, può effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento dell'attività oggetto del presente disciplinare in tutti i suoi aspetti, con particolare riferimento alla verifica delle adeguate misure igieniche e di pulizia delle malghe.

L'affidatario dovrà agevolare ogni controllo dell'Ente sanitario competente per la verifica del rispetto delle norme igienico – sanitarie.

ART. 13 INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi che il concessionario si è assunto con la stipulazione della concessione, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni. Il concessionario deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 20 giorni dal ricevimento degli stessi. Il Comune, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le contro deduzioni in merito dal concessionario, si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente stabilita in relazione all'entità dell'inadempimento, fino a un massimo del 30% del canone annuo, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e "fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per e/o a causa dell'inadempimento stesso".

Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioria che potranno ancora essere effettuati dopo l'accertamento dell'infrazione. Per essi l'incaricato dall'Amministrazione comunale dovrà calcolare le giornate operaio e/o i materiali necessari all'esecuzione dei lavori non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare la somma risultante a carico del Concessionario nel verbale di verifica autunnale.

Qualora venga rilevata la presenza di bestiame monticato in eccedenza o in difetto rispetto a quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato speciale, verrà applicata una penale pari al 30% del canone annuale e l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di mettere in atto quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

ART. 14 REVOCA

Il Comune può revocare la concessione per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse.

Il Comune può revocare la concessione notificando la revoca almeno novanta giorni prima, rispetto alla data dell'effetto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:

- ✓ gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva della malga;
- ✓ gravi inadempienze di natura igienico-sanitaria;

In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere al concessionario il risarcimento del danno.

Nei casi di inadempienze o gravi abusi da parte del Concessionario lo stesso può essere giudicato, inidoneo alla conduzione della malga.

In questo caso la concessione sarà rescissa, e la cauzione incamerata.

Il concedente potrà stipulare un nuovo contratto.

ART.15 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione e interpretazione delle norme poste a disciplina dell'affidamento del servizio in oggetto saranno definite dall'autorità giudiziaria competente.

ART. 16 ADEGUAMENTO NORMATIVO

Eventuali disposizioni normative applicabili al servizio oggetto del presente Capitolato speciale verranno immediatamente recepite e rese efficaci nel rapporto contrattuale con il soggetto affidatario, dandone puntuale menzione nel Verbale di Consegnna della malga a decorrere dalla stagione di alpeggio successiva all'entrata in vigore della norma.

ART. 17 SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico del Concessionario.

ART. 18 INFORMATIVA PRIVACY

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 e art. 13 d.lgs. n. 196/2003

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento è il Comune a cui è indirizzata la richiesta.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono pubblicati sul sito internet del Comune a cui è indirizzata la richiesta.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento)
- il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente della Struttura del comune competente, specificamente autorizzato ed istruito.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e sono nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

La informiamo che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altri Enti pubblici o Soggetti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di adempiere a previsioni di legge o regolamento.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.